

**Modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 – Magistrati distrettuali.**  
(Circolare n. P-14617/2003 del 17 luglio 2003 – Deliberazione del 17 luglio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 luglio 2003,

visti gli artt. 4 e ss della legge n. 48/2001,  
visto il D.M. 23 gennaio 2003 del Ministero della Giustizia istitutivo dei posti di magistrato distrettuale,  
vista la circolare relativa alla utilizzazione e alla destinazione tabellare dei magistrati distrettuali approvata dal C.S.M. con delibera del 2 luglio 2003;  
rilevato che va adeguata la normativa sui tramutamenti contenuta nella circolare n.15098 del 30.11.1993 relativamente alla destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale,  
visto il parere n.157/2003 dell'Ufficio Studi,  
ritenuto, in questa prima fase, che, per la copertura dei posti di magistrato distrettuale, debba farsi luogo ai normali criteri previsti dalle circolari in materia di tramutamenti, e segnatamente ai criteri dell'anzianità, delle attitudini e del merito, riservando interventi più dettagliati una volta verificata la concreta operatività del nuovo istituto,

d e l i b e r a

le seguenti modifiche della circolare n.15098 del 30 novembre 1993:

1. il Paragrafo I, punto 1, lettera c) è così modificato:

“c) giudice, sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali, giudice del lavoro, giudice degli uffici giudiziari minorili e di sorveglianza, **magistrato distrettuale giudicante e requirente.**”

2. dopo il Paragrafo XVIII è inserito il Paragrafo XVIII bis:

**“PARAGRAFO XVIII bis – Assegnazione a posti di magistrato distrettuale giudicante e requirente**

**1) Attitudini**

a) **valutate con riferimento all'esercizio attuale di funzioni analoghe (giudicanti o requirenti)**  
**punti 1**

b) **valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l'ufficio nella sede richiesta**  
**punti 1**

**I punteggi di cui ai punti a) e b) sono cumulabili.**

**In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo VII punto 6, il punteggio previsto sub a non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.**

**2. Stato di salute**

**Nel caso previsto dal paragrafo VIII punto 1, lo stato fisico del magistrato, avente le caratteristiche indicate nella parte generale darà diritto a**

**Punti 1**

**Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.**

**3. Stato di famiglia**

**Infermità dei familiari conviventi e/o comprovate esigenze di assistenza ad ascendenti, coniuge e figli, purché ricorrano le condizioni previste dal paragrafo IX punti 1 e 2.**

**Punti 1**

**Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato con familiare portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.**

**4. Salvaguardia dell'unità familiare**

**(vedi paragrafi X-XI)**

**punti 1**

**Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età inferiore ai sei anni, i punteggi previsti sono duplicati.**

**Nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni i punteggi sono aumentati di 0,50 punti.**

Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

#### 5. Merito

- a) impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria fino a punti 3
- b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo IV (sedi a copertura urgente)
- per il primo quadriennio punti 2
- per ogni anno successivo punti 1
- punteggio massimo punti 4

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco secondo quanto precisato dalla circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999 nel paragrafo 9H.

- c) effettivo esercizio delle funzioni, come prima destinazione, se provenienti da altro circondario non confinante, in una delle sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio con le specificazioni di cui al paragrafo 9F della circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999:
- per ogni anno successivo ai primi due 1
- punteggio massimo 2

Detti punteggi possono essere riconosciuti anche in caso di permanenza successiva e senza soluzione di continuità in più di uno degli uffici di cui alle sedi sopra individuate.

- d) effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale:
- per ogni otto settimane 0,10
- per ogni otto settimane in sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio 0,20

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco. Il punteggio sarà attribuito, anche sino al massimo previsto, a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco, anche se quest'ultima non venisse inserita negli elenchi successivi in sede di individuazione annuale.

#### 6. Anzianità

Per ogni anno compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi

Punti 1